



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 25.03.2010

**OGGETTO : REGOLAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - PRESA D'ATTO REGOLAMENTO
COMMISSIONE.**

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di marzo alle ore 16,30 e segg. nella
residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
D'ALESSIO Domenico	Sindaco	X	
TERRA Antonio	Vice Sindaco	X	
BERNA Mario	Assessore	X	
BONADONNA Luigi	Assessore	X	
CAPORASO Luana	Assessore	X	
CHIUSOLO Antonio Pio	Assessore	X	
DE MAIO Pasquale	Assessore	X	
FIORATTI SPALLACCI Mauro	Assessore	X	
LOMBARDI Alessandra	Assessore	X	
RENZI Patricia	Assessore	X	
TREIANI Massimo	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Paolo Caracciolo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Domenico D'Alessio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30.12.1972, art. 6, con il quale venivano normate le assegnazioni, le revoche e determinati i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerato inoltre che l'art. 6 del predetto decreto, in particolare i commi a, b, c, d, e, f, g, stabiliscono che le commissioni di Edilizia Residenziale Pubblica redigevano le graduatorie presso gli istituti autonomi per le case popolari e che i compensi da attribuire ai componenti della commissione rispettano le disposizioni vigenti per il personale statale dove l'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico dell'istituto autonomo delle case popolari;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 06.08.1999, con il quale è stato trasferito ai comuni il compito di istituire apposita commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P.;

Visto l'art. 4 del Regolamento della Regione Lazio 20.09.2000 n. 2, il quale disciplina le modalità di costituzione della commissione di cui sopra stabilendo che:

- ogni comune provveda alla istituzione di detta commissione, che abbia competenza territoriale coincidente con il territorio del comune che ha indetto il bando;
- la stessa sia composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia, per i comuni non capoluoghi di provincia;
- i suoi membri durino in carica tre anni e non possono essere riconfermati;
- nel provvedimento di costituzione siano individuati il presidente e il vicepresidente della commissione stessa;
- ogni commissione adotti un regolamento che disciplini il suo funzionamento;

Visto l'art. 1, comma 2 lettera b) e comma 5, della L. R. 04.04.2000 n. 18, il quale dispone che l'assegnazione degli alloggi occupati abusivamente è subordinata al possesso dei requisiti, all'accertamento dei quali provvede apposita commissione costituita dal comune, composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia;

Rilevata la necessità di adempire alla presa d'atto di Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento che regola il funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Visto il Regolamento per il Funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza, approvato dalla commissione con Verbale n. 2 alla seduta del 10.03.2010, come previsto dal Regolamento Regionale del 20.09.2000 n. 2 art. 4 comma 4;

Visto il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 - del TUEL 18.09.2000 n. 267 per l'atto di cui trattasi:

- favorevole del Dirigente del III Settore Attività Sociali e Casa in ordine alla regolarità tecnica;

con voto unanime e palese

DELIBERA

di prendere atto del "*Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per l'Assegnazione Alloggi di E.R.P.*", il quale regola l'organizzazione della Commissione per l'Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'Assistenza Abitativa, che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Indi, in prosieguo,

con voto unanime

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del t.u.e.l. approvato con D. Lgs N. 267/00.

Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art.49 – comma 1 – TUEL 18.08.2000 n.267:

REGOLARITA' TECNICA
(dott. Vincenzo Cucciardi)

Vincenzo Cucciardi

REGOLARITA' CONTABILE
(dott. Francesco Fraticelli)

Francesco Fraticelli

Letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Sig. Domenico D'ALESSIO

Domenico D'Alessio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo CARACCILO

Paolo Caracciolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia li, 31 MAR. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo CARACCILO

Paolo Caracciolo

La stessa deliberazione:

È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li, 31 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo CARACCILO

Paolo Caracciolo

Diventa esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo CARACCILO



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'Assistenza Abitativa.

**Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di
Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(art. 4 Regolamento Regionale n. 2/2000)**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Aprilia ha provveduto con Determinazione Dirigenziale alla costituzione della Commissione per l'assegnazione alloggi di E.R.P. e la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000.

Art. 2

La Commissione è composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia che durano in carica tre anni dalla notifica della nomina e non possono essere riconfermati.

Art. 3

Il Comune di Aprilia nel provvedimento di costituzione della Commissione ha individuato il Presidente, il Vice Presidente, il terzo Componente e il Segretario della Commissione.

Art. 4

Il Vice Presidente della Commissione in assenza o per delega del Presidente convoca e presiede la Commissione stessa.

Art. 5

La Commissione opera in uffici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'Ufficio di Segreteria della Commissione ha compiti amministrativi di comunicazione ai soggetti interessati delle decisioni assunte e delle informazioni necessarie, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 241/90 e del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.

COMPETENZE

Art. 7

La Commissione ha competenza nell'ambito territoriale del Comune di Aprilia.

Art. 8

La Commissione esamina le domande pervenute formulando la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 4 e 6 comma 1 e 2, del Regolamento Regionale n. 2 del 30.09.2000.

Art. 9

La Commissione decide ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 entro 10 giorni dal ricevimento degli atti e delle relative opposizioni prodotte dagli interessati ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 del suddetto Regolamento. Decide inoltre le esclusioni della graduatoria dei richiedenti qualora dagli accertamenti fatti dal comune, prima dell'assegnazione dell'alloggio, dovesse risultare la non permanenza di alcuno dei requisiti di cui all'art. 11 della L.R. 12/99;

Art. 10

La Commissione esamina le domande di sanatoria per le occupazioni senza titolo L.R. 4.4.2000 n. 18 ed esprime parere sui provvedimenti di assegnazione in regolarizzazione degli alloggi stessi. Il parere della Commissione di cui all'art. 1 comma 5 della L.R. 4.4.2000 è vincolante;

Art. 11

La Commissione, inoltre esprime parere su tutti gli atti di decadenza dell'assegnazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 12 del 06.08.1999, il parere è vincolante;

Art. 12

A seguito del bando generale la commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, in caso di bando generale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi attribuiti dalla commissione, nonché delle decisioni relative alle opposizioni.

Art. 13

Le graduatorie hanno efficacia dal giorno di pubblicazione.

FUNZIONAMENTO

Art. 14

E' competenza del Presidente convocare la commissione; in sua assenza dal Vicepresidente almeno tre giorni prima della riunione. Le convocazioni possono essere inoltrate a mezzo posta, fax ed e-mail, o convocate al termine di ogni seduta;

Art. 15

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16

I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti dopo tre consecutive assenze non giustificate, in caso di decadenza viene informato immediatamente il comune per la designazione del sostituto.

Art. 17

Ai componenti della commissione ed al Segretario è corrisposto un gettone per ogni singola giornata di effettiva partecipazione alle sedute. Quest'ultime si svolgeranno al di fuori del normale orario di servizio. Il gettone di presenza sarà pari ad € 51,65 pro-capite. Ai componenti non residenti nel luogo ove svolgono le sedute è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore ad € 0,25 per Km.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18

In fase di prima applicazione la Commissione provvede alla prosecuzione ed ultimazione delle pratiche già avviate dall'ex Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'art. 8 dell'ex l.R. 33/87, già operante presso il Comune, nel rispetto degli elenchi nominativi trasmessi e delle norme che ne hanno determinato a suo tempo l'attribuzione del punteggio e della disponibilità degli alloggi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

La Commissione Assegnazione alloggi Comunali, nell'ambito della propria autonoma funzione e nell'ambito della costituzione in giudizio, si avvarrà del Servizio Legale del Comune di Aprilia, conferendo allo stesso, mandato di rappresentanza.


Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alle vigenti norme di carattere generale, fermo restando che la Commissione potrà apportare in qualsiasi momento, modifiche od integrazioni alle disposizioni di cui sopra, qualora ne riscontrasse la necessità per il miglior funzionamento dei lavori.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Aprilia li, 20/03/2020